



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 ottobre 2012
(OR. en)**

15249/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0289 (NLE)**

**ACP 206
FIN 804
PTOM 45**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	19 ottobre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 597 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare la terza quota per il 2012 del Fondo europeo di sviluppo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 597 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2012
COM(2012) 597 final

2012/0289 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare la terza quota per il 2012 del Fondo europeo di sviluppo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta riguarda l'importo della terza quota del contributo per il 2012 (“n+1” nel senso delle procedure stabilite in quell'articolo). Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la Commissione e del 9° FES per la BEI.

L'articolo 60 del regolamento finanziario del 10° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare la terza quota per il 2012 del Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso “regolamento finanziario del 10° FES”)², in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 12344/12 del Consiglio, del 23 luglio 2012, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota per il 2012³, ha fissato rispettivamente a 2 600 000 000 EUR e a 280 000 000 EUR la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012.
- (2) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre 2012 una proposta in cui vengono specificati l'importo della terza quota del contributo per il 2012 e i contributi individuali degli Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (4) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI.

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

³ Documento del Consiglio 12344/12.

- (5) Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo complessivo della terza quota per il 2012 è fissato a 280 000 000 EUR. I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2012 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Terza quota dei contributi al FES per il 2012 (EUR)

STATI MEMBRI	Ripartizione 9° FES %	Ripartizione 10° FES %	3a quota		Totale 3a quota
			vesata alla BEI 9° FES	versata alla Commissione 10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3.136.000	7.060.000	10.196.000
DANIMARCA	2,14	2,00	1.712.000	4.000.000	5.712.000
GERMANIA	23,36	20,50	18.688.000	41.000.000	59.688.000
GRECIA	1,25	1,47	1.000.000	2.940.000	3.940.000
SPAGNA	5,84	7,85	4.672.000	15.700.000	20.372.000
FRANCIA	24,30	19,55	19.440.000	39.100.000	58.540.000
IRLANDA	0,62	0,91	496.000	1.820.000	2.316.000
ITALIA	12,54	12,86	10.032.000	25.720.000	35.752.000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	232.000	540.000	772.000
PAESI BASSI	5,22	4,85	4.176.000	9.700.000	13.876.000
AUSTRIA	2,65	2,41	2.120.000	4.820.000	6.940.000
PORTOGALLO	0,97	1,15	776.000	2.300.000	3.076.000
FINLANDIA	1,48	1,47	1.184.000	2.940.000	4.124.000
SVEZIA	2,73	2,74	2.184.000	5.480.000	7.664.000
REGNO UNITO	12,69	14,82	10.152.000	29.640.000	39.792.000
BULGARIA		0,14		280.000	280.000
REPUBBLICA CECA		0,51		1.020.000	1.020.000
ESTONIA		0,05		100.000	100.000
CIPRO		0,09		180.000	180.000
LETTONIA		0,07		140.000	140.000
LITUANIA		0,12		240.000	240.000
UNGHERIA		0,55		1.100.000	1.100.000
MALTA		0,03		60.000	60.000
POLONIA		1,30		2.600.000	2.600.000
ROMANIA		0,37		740.000	740.000
SLOVENIA		0,18		360.000	360.000
SLOVACCHIA		0,21		420.000	420.000
TOTALE EUR-27	100,00	100,00	80.000.000	200.000.000	280.000.000